



Direzione Regionale: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. **T00133** del **25/08/2022**

Proposta n. 31706 **del** 23/08/2022

Oggetto:

Stagione venatoria 2022/2023. Esercizio della caccia nei giorni 01 e 04 settembre 2022.

Copia

Estensore

PETRUCCI BRUNO

_____ firma elettronica _____

Responsabile del Procedimento

PETRUCCI BRUNO

_____ firma elettronica _____

Il Dirigente d'Area

AD INTERIM F. GENCHI

_____ firma digitale _____

Il Direttore Regionale

U. DELLA MARTA

_____ firma digitale _____

L' Assessore

ONORATI ENRICA

_____ firma digitale _____

Oggetto: Stagione venatoria 2022/2023. Esercizio della caccia nei giorni 01 e 04 settembre 2022.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessora all'Agricoltura, Foreste, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Pari Opportunità;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016" pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 31 dicembre 2015 e in particolare l'articolo 7 recante "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO di dover garantire l'attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 17/1995, art. 34, tenuto conto della citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 74 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" al Dott. Ugo Della Marta;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G10428 del 03/08/2022 con il quale è stato conferito l'affidamento ad interim della responsabilità dell'Area Caccia e Pesca della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi dell'articolo 164, comma 5 del regolamento regionale 6 settembre n. 1/2002 e ss.mm. e ii. al Dott. Fabio Genchi;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’articolo 34;

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR) è emersa la richiesta di prevedere alcuni giorni di apertura anticipata della caccia nel rispetto dell’arco temporale venatorio di cui all’articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

PRESO ATTO che le richieste sopra riportate, nello specifico per quanto attiene le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e gazza (*Pica pica*) appartenenti alla famiglia dei corvidi, sono motivate, in particolare, dall’entità dei danni all’agricoltura, comunicati dagli ATC, connessi all’espansione numerica di tali specie, oltre al fatto che i danni risultano tanto più rilevanti nel periodo pre-autunnale con colture ancora attive;

CONSIDERATO, quanto indicato dal saggio “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio” redatto da A.R.P. - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio in collaborazione con “Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli”, con “Ricerche Ornitologiche – Gruppo pontino” e con

“Parus – Studio ed Educazione Ambientale” - edito nel 2011 - contenente una dettagliata analisi dell'avifauna regionale e nel quale, con riferimento particolare alla fenologia delle specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*), è indicato:

- **Tortora** (*Streptopelia turtur turtur*), in termini di valutazione della sua distribuzione e consistenza nel Lazio: *“La Tortora selvatica ha una distribuzione molto ampia, nidificando praticamente in tutto il territorio regionale e, con probabilità, nell’Isola di Zannone. La presenza della specie è diffusa, in quanto occupa tutti gli ambienti idonei. La carta interpolata conferma una ampia distribuzione della specie, con i valori più elevati registrati per le aree litoranee a sud di Roma (complesso forestale Castelfusano-Castelporziano), media valle del Tevere e alto Viterbese. Il confronto con il precedente Atlante regionale (Boano et al., 1995) mostra un evidente ampliamento di areale, sia in funzione della maggiore copertura, sia per incrementi locali che hanno potuto verificarsi a causa delle politiche agricole comunitarie ed agli incentivi, recentemente aboliti, per la coltura del girasole che ha interessato nel recente passato ampie superfici. Nell’ultimo quinquennio questa fase espansiva è probabilmente terminata, e la popolazione mostra attualmente un trend stabile e uno status soddisfacente. La popolazione laziale potrebbe non essere inferiore alle 10.000 coppie nidificanti”*; in termini di preferenze ambientali nel Lazio, è precisato che: *“La preferenze ambientali evidenziano una selezione positiva per boschi di latifoglie, dove tende ad evitare le formazioni più “chiuse”, e per le aree agricole eterogenee dove occupa di norma le formazioni arboree a filari, utilizzando come sito di nidificazione soprattutto latifoglie e mostrando una preferenza per Robinia pseudoacacia, almeno nel settore settentrionale della regione. In misura minore utilizza vegetazione arbustiva ed erbacea e zone umide interne dove si riproduce nella vegetazione ripariale. Sostanzialmente la Tortora selvatica è una specie forestale sui generis, preferendo situazioni ecotonali e di margine. All’interno della compagine boschiva predilige aree con presenza di radure. La distribuzione altimetrica dei siti di nidificazione evidenzia una frequenza maggiore delle osservazioni nelle aree di pianura e basso-collinari, classe 0-250 m, ed una riduzione accentuata nelle fasce altimetriche superiori; sporadiche le segnalazioni al di sopra dei 1.000 m di quota. Ciò ben si accorda con le caratteristiche termofile della specie, confermate in tutto il suo reale nazionale”*; (ARP - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio e altri “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio”, edizione 2011; pp. gg. 168-169 / 272-273);

CONSIDERATO che:

- la popolazione italiana della Tortora (*Streptopelia turtur*) è stimata in 150.000-300.000 coppie (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2006). L’areale della popolazione italiana risulta essere maggiore di 20000 km² (Boitani et al. 2002) e la specie è abbondante (il numero di individui maturi è maggiore di 100000, BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2006). Sebbene a livello locale risulti essere in declino in diversi settori (Bricchetti e Massa com. pers.), sulla base delle circa 4700 coppie in media contattate ogni anno la popolazione risulta in generale incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Per tale ragione la specie viene al momento classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”, realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;

- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" (gennaio 2009), relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992, può essere ritenuto accettabile"*;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura anticipata (1 settembre);
- la specie viene valutata in aumento in Italia nel documento ISPRA *"Rapporto sull'applicazione della direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)"* (2015) rendicontazione ex art. 12 Direttiva uccelli;
- la specie viene valutata stabile nella pubblicazione "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2015). Italia – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2014;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010, nel quale si danno motivate positive indicazioni in merito alla possibilità di anticipare al primo settembre il prelievo venatorio alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

VISTO il "Piano di Gestione Nazionale della Tortora Selvatica 2022" che consente alle Regioni di prevedere un prelievo venatorio con carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 15 capi, includere eventuali preaperture fino ad un massimo di 3 giornate;

VISTA la nota prot. n. 0736733 del 26/07/2022 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, con la quale è stata trasmessa all'ISPRA, ai fini del disposto dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, la proposta di anticipazione dei termini dell'attività venatoria alle specie, cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) per i giorni 01 e 04 settembre 2022;

PRESO ATTO che l'ISPRA, nel parere prot. n. 0806950 del 23/08/2022 riferito alla richiesta avanzata dalla Regione Lazio con nota prot. n. 736733 del 26 luglio 2022 comunica quanto segue: *"La Tortora selvatica è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto,*

per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto valuta positivamente il piano di prelievo massimo previsto pari a 5.534 capi, il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) e il sistema di monitoraggio del prelievo previsto per garantire il mancato superamento della soglia di 5.534 capi. Tuttavia si rammenta che secondo le indicazioni dell’Azione 2.2 del Piano di gestione recentemente approvato, la Regione dovrà inviare ad ISPRA i dati complessivi dei carnieri entro la stessa stagione di caccia e rendicontare in merito all’efficacia del sistema di vigilanza.

*Per quanto riguarda la **Cornacchia grigia** e la **Gazza**, a parere dello scrivente Istituto è possibile prevedere l’anticipo della dell’apertura della caccia a queste due specie all’1 settembre 2022 solo da appostamento. Tuttavia si evidenzia che l’arco temporale di prelievo di Cornacchia grigia e Gazza deve rientrare entro i termini riportati dall’art. 18, comma 2, della L. 157/92 nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. La modalità di calcolo dell’arco temporale massimo in caso di apertura anticipata del prelievo, a parere di questo Istituto, deve infatti comprendere l’intervallo temporale intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno di caccia ad una determinata specie indipendentemente dal numero di giornate di caccia in esso contenute. A questo proposito si desidera richiamare l’attenzione di codesta Amministrazione sulla sentenza n. 69 del 2022 della Corte Costituzionale vs Regione Liguria sull’arco temporale massimo per la cacciabilità delle specie laddove, tra l’altro, si indica che “l’arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l’abbattimento nel corso dell’intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall’art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992.” Pertanto, nel caso s’intenda consentire la preapertura a Cornacchia grigia e Gazza a inizio settembre occorre stabilire la chiusura al 14 gennaio 2023, data peraltro già prevista per la chiusura del prelievo a queste due specie nella bozza di calendario venatorio regionale 2022-2023 inviata a ISPRA in data 31 maggio 2022”;*

VISTO il Decreto T00112 del 01/08/2022 concernente: “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2022/2023” che, all’art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Regione Lazio di modificare i periodi di caccia e di addestramento e allenamento dei cani, in esso indicati;

PRESO ATTO che con il suddetto Decreto n. T00112 del 01/08/2022 per la specie Tortora:

- è stato fissato un limite agli abbattimenti totali che non potranno superare i 5534 capi (la metà di quelli effettuati in media negli ultimi 5 anni). Inoltre, si è provveduto ad effettuare una ripartizione dei capi prelevabili per singolo ATC;
- è stato dato mandato agli ATC di verificare, il numero dei cacciatori interessati al prelievo della specie Tortora per l’ATC di competenza territoriale, attraverso la predisposizione e la pubblicazione nei propri siti istituzionali di uno specifico modello di domanda; gli ATC stessi, in base al numero di domante ricevute, assegneranno ad ogni cacciatore interessato il numero massimo di capi prelevabili per la stagione 2022/2023, nel rispetto del numero assegnato ad ogni ATC, l’assegnazione dei capi deve essere effettuata entro e non oltre il 20/08/2022;
- è stato stabilito che la caccia alla specie Tortora è riservata ai cacciatori per i quali gli ATC di competenza territoriale abbiano accettato la domanda e assegnato il numero di capi massimi prelevabili per la stagione 2022/2023, il numero dei prelievi assegnato al cacciatore è comprensivo dei prelievi eventualmente effettuati in Aziende Faunistiche Venatorie;
- è stato stabilito che entro il 28 ottobre 2022 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie Tortora rendicontino gli abbattimenti eseguiti all’ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0;

RITENUTO, per quanto sopra sussistenti le condizioni ambientali regionali caratterizzanti le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), per disporre l'anticipazione dell'attività venatoria per la stagione 2022/2023 alle specie indicate ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 e dell'articolo 34, comma 2, della Legge Regionale 17/1995;

PRESO ATTO del rispetto dell'arco temporale venatorio previsto dalle normative vigenti a carico delle specie suddette in quanto con il Decreto T00112 del 01/08/2022 è stata prevista la chiusura anticipata per le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e gazza (*Pica pica*) al 14 gennaio 2023 anziché al 31 gennaio 2023 e per la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) è stata prevista la chiusura anticipata 29 settembre 2022 anziché al 31 dicembre 2022;

RITENUTO opportuno, pertanto, anticipare l'inizio della stagione venatoria consentendo l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, nei giorni 01 e 04 settembre 2022, nel rispetto dell'arco temporale venatorio previsto, alle specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) con orario dalle ore 5.35 alle ore 19.40 per entrambe le giornate;

PRESO ATTO che nei giorni 01 e 04 settembre 2022 non è consentito l'addestramento dei cani ai sensi dell'articolo 5 (*Addestramento e allenamento dei cani*) del calendario venatorio stagione 2022/2023;

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Anticipo dell'attività venatoria:

- Ai sensi delle previsioni dell'art. 34, comma 2 della L. R. 17/1995, nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 01 e 04 settembre 2022 è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*).

2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:

- ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C..
- ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.

3. Nei giorni 01 e 04 settembre 2022 l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane.
4. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al successivo articolo 5, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
5. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni 01 e 04 settembre 2022 dalle ore 5.35 alle ore 19.40.
6. Per la specie tortora (*Streptopelia turtur*) è previsto un limite di carniere regionale complessivo pari a n. 5.534 capi per tutta la stagione venatoria 2022-2023, compresa la preapertura. A tal proposito la caccia alla tortora su tutto il territorio venabile regionale sarà consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all'ATC di competenza e che ricevano l'assegnazione del numero massimo di capi abbattibili. Valutato il numero dei richiedenti, potrà essere previsto un sistema di contingentamento dei capi abbattibili per singolo cacciatore, che potrà essere inferiore ai massimi indicati nel Piano di gestione nazionale (5 giornalieri e 15 stagionali). Nel caso che i cacciatori richiedenti l'autorizzazione per la caccia alla tortora siano superiori ai capi previsti per singolo ATC verranno autorizzati nel rispetto della cronologia delle domande presentate. Il numero dei prelievi assegnato al cacciatore è comprensivo dei prelievi eventualmente effettuati in Aziende Faunistiche Venatorie. L'autorizzazione, durante l'azione di caccia, deve essere in possesso del cacciatore e a richiesta esibita agli addetti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 43 della L. R. 17/95. Entro, e non oltre, il 28 ottobre 2022 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie Tortora devono rendicontare gli abbattimenti eseguiti all'ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0.
7. Nei giorni 01 e 04 settembre 2022, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, salvo quanto previsto al punto 6 per la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*).
8. Nei giorni 01 e 04 settembre 2022 non è consentito l'addestramento dei cani ai sensi dell'articolo 5 (*Addestramento e allenamento dei cani*) del calendario venatorio stagione 2022/2023;
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale

16 dicembre 2011, n. 612 e al Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2022/2023.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Copia